

LEOPOLDO MAZZAROLI

PROBLEMI E PROSPETTIVE GIURIDICHE DELLE ACCADEMIE

In una nota – presentata nell'adunanza congiunta dell'Accademia dei Lincei e dell'Istituto Veneto, tenutasi nel marzo del 2001 – ho cercato di fare il punto sulla condizione giuridica delle accademie in Italia – di quelle accademie di cui è parola nell'art. 33, u.c., Cost. – e sui loro maggiori problemi.

Si è trattato di un ripensamento e di una revisione di una costruzione che avevo delineato una ventina di anni prima, nel tentativo di stabilire il carattere e il regime di enti che la nostra Costituzione ha ritenuto di prendere in specifica considerazione, nella disposizione appena ricordata, per riconoscerne e garantirne l'autonomia.

In presenza di una tale norma, il primo e fondamentale interrogativo, cui dar risposta, è quello di stabilire come siano da intendere, come vadano concepite e individuate quelle accademie che da essa risultano contemplate, unitamente alle università, come specie del genere «istituzioni di alta cultura».

Interrogativo che pone non un solo problema, ma un insieme di problemi; e che ne apre immediatamente un altro: quello della ragione della rilevanza e della tutela costituzionale attribuite alle accademie, quali istituzioni di alta cultura, ai sensi e in forza della disposizione costituzionale considerata.

Si tratta di una problematica che va affrontata tenendo presenti e fermi alcuni dati di base: che in Italia la Costituzione da un canto proclama la libertà della scienza e dell'arte, come pure del loro insegnamento (art. 33, 1° comma); e, d'altro canto, riconosce la libertà di associazione, per qualunque fine non vietato ai singoli dalla legge penale (art. 18, 1° comma).

Preso atto che il fine di fare scienza e quello di fare arte, come pure di insegnare l'una e l'altra, sono espressamente menzionati come relativi a valori che la Costituzione esalta e protegge, ne viene che tutti possono costituire un'associazione con scopi di interscambio e di produzione e diffusione culturale; associazione che a buon diritto può pretendere di essere chiamata accademia, perché così risultano da secoli essere chiamate le associazioni di studiosi caratterizzate da detti scopi (e simili) e perché non esiste una riserva di una tale denominazione a favore di questa o quella categoria di raggruppamenti di soggetti.

Ma, guardando alle accademie in un significato così ampio e generico, mentre si può certamente riconoscere che esse si presentano – in generale – quale espressione, e scelta, di libertà, non si riesce a cogliere il senso di una specifica norma costituzionale intesa a sottolineare l'esigenza di garantire per esse una qualche autonomia: come espressione e scelta di libertà esse sono già pienamente garantite in virtù delle norme costituzionali appena ricordate.

Se si vuol dare un senso e un peso alla disposizione dell'art. 33, u.c., Cost., si impone l'esigenza di determinare (per sottrazione, si potrebbe dire), dall'insieme degli enti che hanno scopo di cultura e presentano carattere associativo – tutti qualificabili «accademie» – un sotto insieme, da tenere distinto dalle altre componenti la categoria: avendo presente che il concetto di autonomia – che in linea generale designa una condizione di libertà attribuita a uno o più soggetti – , quando viene impiegato per definire un rapporto tra lo Stato e determinati enti, nel campo quindi del diritto pubblico, configura una condizione di libertà nel perseguimento di obiettivi di interesse collettivo cui l'ordinamento attribuisce una particolare rilevanza, condizione alla quale si vuole sia assicurato un ambito di non ingerenza da parte del potere pubblico.

Una simile impostazione risulta avvalorata ove si guardi al testo dell'art. 33, u.c., Cost., nella sua integralità: ponendo mente alla precisazione che il diritto di università e accademie di darsi ordinamenti autonomi sussiste «nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato».

Come par chiaro, le leggi dello Stato risultano introdotte nella disposizione considerata ad indicare un elemento contrapposto e condizionante la sfera di autonomia: dando conferma alla configurazione di questa come attinente a un rapporto con lo Stato.

Ma perchè questo riferirsi alle leggi dello Stato con momento antitetico rispetto all'autonomia?

La risposta è facile, per le università. Le università sono strutture dove si impartisce l'istruzione *superiore* e, secondo la Costituzione, rientra tra i compiti dello Stato dettare le norme generali sull'istruzione e istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi (art. 33, 2° comma, e art. 117, 1° comma, lett. *n*, da coordinare peraltro con l'art. 117, 2° comma, che menziona genericamente l'istruzione tra le materie di legislazione concorrente di Stato e Regioni). Logico quindi che l'autonomia delle università debba confrontarsi con le leggi dettate per il perseguimento di fini assunti come propri dello Stato.

Ma per le accademie?

Una risposta plausibile postula un intervento normativo dello Stato, che valga a individuare nell'insieme delle accademie – vale a dire tra tutti gli enti associativi di cultura che si prestano a poter essere designati quali accademie – quelle che esso ritiene di dover prendere in speciale considerazione e fare oggetto di una specifica disciplina, a motivo della particolare rilevanza ad esse attribuita, col riconoscere che i fini loro propri costituiscono altresì fini di interesse dello Stato stesso.

Mentre per le università il riferimento alle leggi dello Stato risulta connettersi immediatamente alla funzione di condizionamento dell'ambito di autonomia di quelle, a salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti, non è così – perché non può essere solo così – per le accademie: per esse il richiamo alle leggi dello Stato esprime una più marcata sostanzialità perché – prima e più che manifestare l'esigenza di porre dei limiti alla loro autonomia – si configura come un elemento necessario per poterne giustificare la collocazione tra i soggetti cui l'art. 33, u.c., fa riferimento.

Invero, solo in presenza di leggi che le considerino come rilevanti nei confronti dello Stato si potrà parlare di accademie che, per lo Stato, sono da ricomprendere tra gli enti associativi di alta cultura che assolvono, con un ordinamento ad autonomia garantita (ma non illimitata), quella funzione di promozione della cultura e della scienza che la Costituzione menziona, all'art. 9, tra i principi fondamentali della Repubblica.

Con altre parole si può dire che se ampio e indeterminato può essere ed è l'ambito degli enti associativi che fanno cultura, e che come

tali giustificatamente sono chiamati accademie, solo per quelle, tra esse, che lo Stato individua e fa oggetto di una disciplina particolare – come quelle che, nello svolgere i compiti che si sono date, realizzano e perseguono finalità proprie anche dello Stato – assume rilievo il riferimento all'art. 33, u.c.: per puntualizzare che le norme, con le quali lo Stato ponga dei limiti all'autonomia delle accademie, postulano l'indicazione degli enti cui si riferiscono; indicazione che comporta per essi la garanzia costituzionale di una sfera di autonomia.

Ma la rilevanza delle leggi dello Stato per le accademie da esse considerate emerge con particolare intensità soprattutto perché, con lo stabilire quali accademie consideri rilevanti anche ai propri fini, lo Stato non può non farsi carico di garantirne l'esistenza.

Se la Costituzione vuole che vi siano delle accademie per concorrere a dare concretezza alla previsione costituzionale di uno «Stato di cultura», quale, nello spirito della Costituzione, dovrebbe ambire di essere la Repubblica italiana, occorre che alle accademie, individuate come quelle cui tale compito è commesso, siano assicurati i mezzi necessari e sufficienti per tenere in piedi un'organizzazione atta a programmare e realizzare un'attività che possa stimarsi adeguata a quel compito.

Se si concorda con questa impostazione, il problema che a questo punto si pone è quello dell'individuazione in concreto delle accademie italiane, che si possano ritenere di particolare e rilevante interesse per lo Stato, e dei criteri per addivenirvi. Tenendosi però per fermo che non può ammettersi una scelta libera dello Stato: se l'accademia è prima di tutto espressione e scelta di libertà dei cittadini, lo Stato non può creare a suo piacimento delle accademie; potrà, con un margine anche ampio di discrezionalità, riconoscere la rilevanza ai propri fini di questo o quell'ente, ma dovrà sempre partire dall'esistente e rispettare il principio di ragionevolezza.

Per meglio inquadrare l'argomento, appare utile allargare l'angolo visuale e considerare il trattamento giuridico che il fenomeno «accademia» riceve in ordinamenti europei non troppo lontani dal nostro. Per non appesantire eccessivamente la trattazione, limiterò questa apertura ai tre maggiori Stati continentali dell'Europa occidentale: Francia, Spagna e Germania.

La Francia rappresenta il più significativo esempio di una disciplina della realtà accademica segnata da una incisiva presenza dello

Stato e improntata ad una concezione di forte accentramento, in piena aderenza alle caratteristiche proprie dell'ordinamento francese.

Non che manchino, in Francia, accademie in città e in aree diverse da quella della capitale: basterà far menzione dell'Académie des Sciences, Arts e Belles Lettres di Lione, di quella di Digione, di quella di Aix en Provence. Ma il sistema accademico francese si incentra soprattutto nell'Institut de France, entità complessa, costituita da cinque accademie: dalla celeberrima Académie Française, alle Accademie delle Iscrizioni e Belle Lettere, delle Scienze, di Belle Arti, delle Scienze Morali e Politiche. Tutte sorte per volontà regia – o, pur se nate per iniziativa di privati, ben presto elevate a corpo protetto dalla pubblica autorità – e ancora per volontà regia (di Luigi XVIII per le prime quattro di quelle sopra menzionate, e di Luigi Filippo per la quinta) ricostituite appunto come componenti dell'Istituto, dopo essere state soppresse e sostituite con questo dalla Convenzione, negli anni che seguono quelli del Terrore.

Alquanto simile, per quanto concerne le accademie, si mostra l'ordinamento spagnolo, che risente dell'orientamento centralistico pure dominante in Spagna per lungo tempo (si tratta, d'altronde, di una politica caratteristica delle grandi monarchie, che resiste anche al tramonto di queste, come ci ha insegnato Toqueville) al quale solo di recente è subentrata un'impostazione autonomistica, assai marcata particolarmente in riguardo alla Catalogna.

Come in Francia, anche in Spagna – dove pure, oltre al Institut d'Estudis Catalans, operante in Barcellona, vi sono accademie di scienze e lettere in varie città minori: Toledo, Cordova, La Coruña – il sistema accademico risulta fortemente concentrato in Madrid, nell'Institut de España, entità pure composita, a somiglianza dell'Institut de France, in quanto costituita da otto accademie, tra le quali primeggia la Real Academia Española, con una funzione analoga a quello che il è compito principale dell'Académie Française: la salvaguardia e la cura della lingua nazionale e la redazione del vocabolario.

Diversa la condizione del mondo accademico in Germania, il cui ordinamento giuridico solo per un limitato periodo di tempo – corrispondente agli anni del Terzo Reich – non è stato caratterizzato dal particolarismo politico e giuridico di numerose realtà territoriali, solo in parte coincidenti con i vari *Länder* che attualmente concorrono a formare la *Bundesrepublik*, la Repubblica Federale Tedesca.

Conformemente alla sua tradizione e alla sua storia, in Germania la regola, di massima, non è pertanto quella di un unico istituto accademico nazionale di stampo napoleonico, ma di un insieme di accademie distribuite in diversi *Länder*.

Tenendo conto che la Germania è uno Stato federale, vale a dire uno Stato di Stati, si può però constatare come, di massima, in un *Land* non vi sia che una sola accademia avente carattere generale, di rilevanza statale.

Le più importanti tra tali accademie – in numero di sette: dalla più nota, di Berlino, a quelle di Düsseldorf, di Gottinga, di Heidelberg, di Lipsia, di Magonza, di Monaco – fanno parte dell'Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften.

Ad esse deve aggiungersi la Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina di Halle, cui viene riconosciuto un rilievo particolare per la sua tradizione e la sua fama e anche perché, per il settore che la individua, quello delle scienze naturali, si configura come un'accademia nazionale. Con quest'ultima le sette accademie prima menzionate costituiscono l'asse portante del sistema accademico tedesco.

Emerge con chiarezza dall'esame della condizione delle accademie in tutti gli Stati considerati, che ve n'è un certo, limitato numero – cinque in Francia, otto in Spagna, otto in Germania – , cui è attribuita una considerazione particolare e che godono di un trattamento particolare.

E va sottolineato che la loro rilevanza non è solo di fatto – di risonanza e di prestigio – ma giuridica, che comporta la loro definizione quali enti di natura pubblica, come tali fatti oggetto di speciali disposizioni che ne assicurano la sussistenza e la concreta possibilità di realizzare i compiti loro propri.

La rilevanza pubblicistica dell'Institut de France, con le sue cinque accademie, come espressione primaria della cultura francese, dell'Institut de España, le cui accademie vengono qualificate come «il Senato della cultura spagnola», e delle accademie tedesche, facenti parti dell'Unione Accademica Tedesca, espressamente definite enti di diritto pubblico, risulta incontestabile e indiscussa. Talchè pare lecito affermare che sia in Francia, sia in Spagna, sia in Germania vi è un definito e ristretto numero di accademie – sempre però una pluralità – che fruiscono di uno speciale regime e che sono considerate enti di diritto pubblico.

Anche alla luce di questo quadro europeo, mi sembra potesse riconoscersi non privo di fondamento il tentativo da me compiuto nello scritto di oltre vent'anni or sono, cui ho fatto riferimento all'inizio, di determinare le accademie italiane alle quali fosse da reputare applicabile l'art. 33, u.c., Cost., individuando la linea di demarcazione tra queste e ogni altra accademia esistente nel nostro Paese nella loro qualificabilità quali persone giuridiche pubbliche: pervenendo a tale risultato attraverso il ricorso al criterio degli indici rivelatori, o sintomi, di pubblicità, molto seguito in dottrina, in quegli anni.

Non è qui il caso di ripercorrere l'*iter* attraverso il quale avevo ritenuto di poter individuare in una decina di accademie il carattere di soggetti di natura pubblica. Mi basta ricordare che, in concreto, seguendo quella strada, una plausibile soluzione poteva andare da un minimo di sette enti – compresa l'Accademia dei Lincei, per la quale non si pone il problema, perché la sua qualifica di ente pubblico è espressamente stabilita dalla legge (la legge n. 70 del 1975) – a una dozzina o poco più.

Si può anche sottolineare che si trattava di un modo di ragionare che scendeva, per così dire, dal generale al particolare: dalla teorizzazione dei criteri identificativi degli enti pubblici all'analisi, alla loro luce, delle singole istituzioni accademiche cui la natura di ente pubblico potesse essere attribuita e, quindi, alla conclusione della necessità di realizzare per esse il particolare regime postulato dalla norma costituzionale.

Era una costruzione che poteva stimarsi coerente sul piano logico – formale e accettabile per le sue risultanze sul piano concreto: come in Germania, anche in Italia il sistema delle accademie aventi natura di ente pubblico, veniva a concretarsi in un ristretto numero di enti, dei quali buona parte collocati e operanti in distinte aree territoriali, in rispondenza della multiformità che aveva caratterizzato nei secoli la cultura italiana e in dipendenza anche della pluralità di ordinamenti, presente nel nostro Paese fino alla svolta unitaria di metà Ottocento.

Ma, venendo al presente, non si può non prendere atto che il quadro normativo generale di riferimento è, negli ultimi vent'anni, notevolmente cambiato: è opinione largamente condivisa che i nostri tempi hanno visto e vedono il prevalere di un orientamento tendenzialmente restrittivo dell'area del pubblico, comportante sia una perdita di rilievo e di significato della qualificazione di un ente come

pubblico, sia una decisa riduzione quantitativa degli enti già annoverati tra quelli pubblici; e ciò in conseguenza tanto dell'intervento del legislatore, quanto dell'affermarsi in dottrina di nuovi criteri interpretativi.

Non è che oggi non venga dato peso alla rilevanza, per lo Stato, di un dato ente, per il convergere delle finalità sue proprie con fini ritenuti di interesse generale, come fondamento della previsione di una particolare disciplina normativa per l'ente in oggetto, comportante una più o meno ampia ingerenza della mano pubblica nei suoi confronti; ma attualmente si ritiene che la presenza di una tale rilevanza, e dell'esigenza di norme particolari da essa postulate, non necessariamente debba dar luogo all'attribuzione della personalità giuridica pubblica all'ente considerato.

Per quel che concerne le accademie, il problema che si pone oggi è allora quello di stabilire, indipendentemente dal loro costituire un ente pubblico o una persona privata, per quali di esse si imponga l'adozione di una disciplina giuridica particolare, in ragione della quale possano considerarsi costituenti la categoria delle accademie cui è da riferire l'art. 33, u.c., Cost.

Non si tratta più di individuare nell'ordinamento un cammino tracciato, ma di indicare un cammino da percorrere, da parte del legislatore, cercando di determinare i criteri in base ai quali esso sia tenuto ad operare, secondo una visione aderente al quadro e ai principi della Costituzione, per stabilire le accademie cui attribuire lo speciale trattamento richiesto dall'art. 33, u.c.

Nell'ipotizzare questo diverso cammino, è tuttavia inevitabile che si finisca coll'imbattersi in quegli stessi enti che, battendo la via seguita in precedenza, erano stati presi in considerazione al fine di stabilire quali, fra essi, potessero essere ritenuti persone giuridiche pubbliche. Il che non deve stupire, perché i sintomi di riconoscimento della natura pubblica rispecchiavano in larga misura la speciale considerazione manifestata dallo Stato, nel corso di oltre centotrent'anni – da quando esiste l'Italia, come ordinamento giuridico – nei confronti di determinate accademie, relativamente a questo o quell'aspetto della loro organizzazione e delle loro attività, con l'adozione per esse di regole particolari.

Dall'esame delle diverse situazioni e delle diverse circostanze, in cui lo Stato aveva mostrato di dare un particolare rilievo e certi istitu-

zioni accademiche, scaturiva la conclusione che alcune tra queste erano state non solo ripetutamente, ma costantemente fatte oggetto di una particolare disciplina nelle diverse ipotesi considerate. Rilievo e disciplina che permangono tali per quelle istituzioni, indipendentemente dalla deduzione che se ne potesse trarre quanto alla loro qualificabilità quali enti pubblici.

È ciò che si può affermare oltre che, ovviamente, per i Lincei, anche per le Accademie della Crusca, dei Quaranta, delle Scienze di Torino, per gli Istituti Lombardo e Veneto e per la Società Nazionale di Napoli.

Di queste istituzioni accademiche, come già s'è detto, solo l'Accademia Nazionale dei Lincei è sicuramente un ente pubblico, perché lo afferma espressamente la legge; di un'altra, l'Accademia della Crusca, la natura di soggetto di diritto pubblico potrebbe essere sostenuta in ragione del particolare rilievo ad essa attribuito in ragione del compito commessole di operare per la salvaguardia della lingua nazionale. Per tutte le altre accademie, appena menzionate, il carattere pubblico risulta invece oggi negato dai diversi organi dell'amministrazione statale che sono in rapporto con esse: per menzionare i più significativi, le prese di posizione da parte del Ministero dei beni culturali e della Corte dei conti risultano inequivocabili.

Ma una tale esclusione nulla toglie al loro continuare a presentarsi quali enti di particolare rilevanza pubblica, tali risultando in base a un dato indiscutibile: le speciali norme che hanno segnato la loro storia. Mi limiterò a ricordarne una, tanto significativa quanto antica: la premessa è costituita dalla disposizione dello Statuto albertino che annoverava tra gli enti, i cui membri avevano titolo per essere nominati senatori, l'Accademia delle Scienze di Torino; quando, immediatamente dopo il 1870, il Senato volle adeguare lo Statuto del Regno Sardo alle esigenze del nuovo Regno d'Italia, stabilì che il privilegio disposto per l'Accademia delle Scienze dovesse venire esteso alle Accademie del Regno considerabili come nazionali e indicò per tali i Lincei, la Crusca, i Quaranta, la Società Reale di Napoli e gli Istituti Lombardo e Veneto.

Non si vuole, con ciò, sostenere che le accademie, da riconoscere come quelle cui l'art. 33, u.c., Cost. fa riferimento, debbano essere solamente quelle prima ricordate. Ma sottolineare, per un verso che pur dovendosi riconoscere allo Stato un certo margine di discreziona-

lità nella determinazione concreta di tali accademie, quelle sette – pubbliche e non pubbliche – non potrebbero venire escluse; per altro verso che un eventuale ampliamento del gruppo dovrebbe costituire il risultato di una scelta che, per poter essere considerata ragionevole, dovrebbe tener conto della tradizione e del livello culturale degli enti considerati.

Sotto questo profilo, un ampliamento tale da comprendere le Accademie di S. Cecilia e di S. Luca, e forse anche le Accademie Liguri, di Palermo, delle Scienze di Bologna, Pontaniana di Napoli, potrebbe ritenersi giustificato, per il carattere nazionale proprio delle prime due, rispettivamente per la musica e per le arti visive e per il far parte le altre dell'Unione Accademica Nazionale che, per quanto consta, può comprendere solo accademie di riconosciuto livello nazionale.

Resta comunque, per lo Stato, il dovere di dare attuazione all'art. 33, u.c., Cost. Dovere che si concreta innanzitutto nello stabilire quali siano le accademie che lo Stato considera rilevanti per il perseguimento delle proprie finalità; e quindi nell'assicurare ad esse risorse adeguate, che consentano loro di operare per svolgere i propri compiti: perché se tali compiti non possono essere svolti anche le finalità dello Stato che vi si ricollegano non possono trovare soddisfazione.

Non si dica che non è elegante insistere sulle necessità di ordine economico: sarà pure così, ma è un fatto che senza adeguate risorse non si può far nulla, e un ente che non fa nulla è un ente morto, anche prima che venga constatata la sua estinzione.

Comunque va ribadito che l'assicurare alle accademie, di cui all'art. 33, u.c., Cost., esistenza e attività deve ritenersi, per lo Stato, anche un dovere costituzionale.

Avviandomi a concludere, mi rendo conto della fondatezza di un'osservazione con la quale si rilevasse che in questa relazione si è parlato solo di problemi e non di prospettive. Ma mi sembra chiaro che le prospettive si collegano ai problemi e dipendono dalla soluzione di questi. Pare evidente, ad esempio, che senza una soluzione positiva dei problemi sollevati, il destino per molte accademie è la morte per inedia. Ond'è, a parer mio, che la prospettiva immediata per le nostre accademie può essere colta nello sforzo deciso e comune per ottenere dallo Stato non favori e privilegi, ma ciò che la Costituzione gli prescrive (e giova tener presente che l'art. 33 è compreso nella 1ª parte della Costituzione e perciò non è oggetto delle varie iniziative di

riforma costituzionale in cantiere).

Se le istituzioni accademiche riusciranno ad ottenere dallo Stato quel tanto di attenzione e di interessamento che anche il senso della convenienza – per non deteriorare viepiù l'immagine culturale del nostro Paese – gli dovrebbe suggerire di prestare alle accademie, potrà aprirsi per esse una più felice stagione per affrontare i compiti e le sfide che il nostro tempo presenta loro.

Non è mia intenzione, in questa sede, soffermarmi sulle funzioni e sul ruolo delle accademie; per riflettere su come tali funzioni potrebbero essere al meglio esercitate. È un tema che è stato già toccato in più di una delle relazioni che hanno preceduto questa mia e che sicuramente sarà ancora trattato in quelle che seguiranno.

Farò solo qualche cenno.

Anzitutto resta fondamentale il compito di favorire il confronto tra gli studiosi, di promuovere il dialogo tra le scienze, in un mondo che ha visto e vede le diverse branche della scienza sempre più distanziarsi e parlare linguaggi diversi; è in sintesi il compito di dare risposta all'esigenza dell'interdisciplinarietà.

Fra i compiti delle accademie dovrebbe poi essere dato rilievo all'alta divulgazione, in una società in cui si assiste a una diffusa e spesso miserevole banalizzazione della divulgazione, specialmente di parte dei mezzi di comunicazione di massa; come pure al porsi come interlocutore qualificato delle amministrazioni dello Stato e delle Regioni relativamente ai grandi problemi scientifici e tecnici che esse si trovano a dover affrontare (mi si consenta, a questo proposito, di ricordare l'apporto davvero cospicuo per qualità e quantità di contributi fornito dall'Istituto Veneto riguardo ai complessi e discussi problemi della laguna di Venezia).

Ma v'è un ulteriore compito, di capitale importanza, che potrebbe essere assunto dalle accademie, considerata la crisi, che sembra irreversibile, del modello universitario.

Non voglio fermarmi a considerare i problemi dell'università e a lamentarne le sorti. Chi ha avuto l'occasione (e la pazienza) di leggere un mio scritto di qualche anno fa, che ha per titolo *Elogio e necrologio del professore universitario*, sa qual è il mio pensiero al riguardo.

Qui vorrei solo osservare che anche chi è incline a giudicare positivamente l'evoluzione della nostra università, non può non riconoscere che essa è ormai altra cosa rispetto all'università di cinquanta – o

anche quaranta – anni or sono.

L'università di mezzo secolo fa era un'istituzione per la quale appariva del tutto plausibile il suo accostamento alle accademie, espresso nell'art. 33, u.c., della Costituzione del 1948. Semplificando un po' le cose (e quindi un po' tradendo la verità, come pensava Huxley: ma in questo caso proprio solo un poco), si poteva sostenere che l'università era un'accademia dove si insegnava: era un'istituzione dove contava soprattutto lo scienziato, libero nel ricercare e libero nell'insegnare, pur con tutti i condizionamenti dovuti al costituire l'università la sede dell'insegnamento superiore.

Se, come sostenuto dagli studiosi più avvertiti, non v'è compatibilità tra l'università di massa – qual è ormai la nostra università – e la libera ricerca, la ricerca non contaminata da interessi contingenti, potrebbe aprirsi per le accademie una prospettiva davvero di largo respiro: quella di porsi come la sede di elezione di una tale ricerca; di quella ricerca pura, che difficilmente trova finanziamenti da parte delle industrie, ovviamente interessate in linea generale a ricerche applicate. La nostra università mostra un sempre più accentuato accostamento, quanto ad organizzazione, a quella di un'impresa: e anche sotto questo profilo non si può non rilevare che se pure può essere che nelle imprese si faccia ricerca, si tratterà, di norma, di una ricerca finalizzata a scopi concreti, non di una ricerca incondizionata: al progressivo chiudersi per questa delle porte dell'università, sarebbe bello potesse corrispondere il progressivo aprirsi delle porte dell'accademia.

Ma guardare nel futuro è un esercizio di cui è doveroso non abusare; e quindi faccio punto qui.